



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 63

Del 29/07/2019

OGGETTO :	Variante semplificata al regolamento urbanistico finalizzata alla revisione della normativa puntuale - serre solari: esame delle osservazioni presentate e definitiva approvazione
--------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE			X
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	BRUNI CLAUDIA		X	
			10	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dr. **Faleri Lorenza**.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ODG precisando che la variante semplificata al Regolamento urbanistico finalizzata alla revisione normativa puntuale sulle serre solari è stata adottata dalla precedente amministrazione. In questa sede occorre prendere in esame e controdedurre alle osservazioni presentate durante il periodo di pubblicazione e successivamente procedere all'approvazione della variante stessa.

Il Cons. Ruffoli evidenzia che il proprio gruppo consiliare non ha partecipato alla fase dell'adozione della variante, ma si dichiara favorevole ad ogni iniziativa inerente il risparmio energetico. Auspica che la commissione per il paesaggio che dovrà istruire le richieste dei permessi a costruire inerenti a dette serre, svolga il proprio compito in modo scrupoloso e attento anche con riferimento all'uniformità dei materiali utilizzati.

Si procede quindi a valutare le osservazioni presentate effettuando singole votazioni:

a) OSSERVAZIONE N. 1 presentata da Francesca Semplici (su incremento superficie).

La proposta dell'Ufficio prevede il NON ACCOGLIMENTO dell'osservazione.

La votazione su tale proposta dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

Voti favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (Ruffoli, Mangiameli, Bruni)

b) OSSERVAZIONE N. 2 presentata da Andrea Santi (su profondità);

La proposta dell'Ufficio prevede l'ACCOGLIMENTO dell'osservazione;

La votazione su tale proposta dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

Voti favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (Ruffoli, Mangiameli, Bruni)

c) OSSERVAZIONE N. 3 presentata da Giacomo Resti (indice fabbisogno energetico)

La proposta dell'Ufficio prevede il PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'osservazione;

La votazione su tale proposta dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

Voti favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (Ruffoli, Mangiameli, Bruni)

Premesso che il Comune di Gaiole in Chianti:

- è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 43 del 30.03.2000 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 64 del 10.11.2011 e n. 67 del 30.11.2011;
- ha approvato con D.C.C. n. 2 del 04.03.2015 una variante al PS e RU adeguando le indagini geologiche al DPGR 53 R.
- ha approvato una variante puntuale per l'area produttiva in loc. Pianella con D.C.C. n.56 del 30.12.2015;
- Con delibera del C.C. n. 37 del 14/07/2017 è stata approvata la Variante Parziale al RU finalizzata alla schedatura del patrimonio edilizio esistente e alla revisione della disciplina, con contestuale variante puntuale al P.S. per la ri-attribuzione all'interno delle U.T.O.E. delle quantità individuate dalla precedente variante con quota riservata alle deruralizzazioni, decurtate dalle quantità consumate nel periodo di efficacia di tale disposizione.

Premesso, altresì :

- che La L.R. n.65/2014 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti individuino un Garante dell'informazione e della partecipazione quale responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio individuate dal comune all'atto di avvio del procedimento in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti;
- che i risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione precedente.

- Che per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione sono coordinate con quelle previste dalla L.R. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione;

Tenuto conto che l'obiettivo della variante semplificata la Regolamento Urbanistico è riassumibile in :

- Revisione puntuale della normativa per la realizzazione delle serre solari, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

Richiamato l'art. 30 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i. la variante in oggetto, riguardando la modifica puntuale della normativa del RU, e non incrementando dimensionamenti complessivi per le singole destinazioni d'uso e non comportano diminuzioni degli standard, è riconducibile alla tipologia semplificata.

Considerato che tale Variante rientra tra le disposizioni di cui all'art. 222 della L.R. 65/2014 che risultano transitorie generali e detta disposizioni specifiche per i Comuni dotati di Regolamento Urbanistico Vigente in data 27/11/2014. Di fatto il comma 2 bis, dello stesso articolo 222, stabilisce che *“nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di Regolamento Urbanistico vigente alla data del 27/11/2014, possono adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico..omissis”*.

Dato Atto che ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 le varianti semplificate non necessitano di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 della stessa, tuttavia nel caso specifico, essendo la zona interessata comprendente Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Accordo tra il Ministero dei Beni e Delle Attività culturali e del Turismo e la Regione Toscana del 16/12/2016, per la presente Variante ha espletato l'Avvio del Procedimento, comunque ai soli fini di cui all'articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR.

Vista la deliberazione del G.C. n. 34 del 19/03/2019 con la quale è stato Avviato il Procedimento per la variante semplificata al regolamento Urbanistico finalizzata alla revisione puntuale della normativa ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i ai soli fini di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR;

CONSTATATO:

- che la documentazione completa dell'Avvio del Procedimento è stata trasmessa, con prot. 2599 in data 20/03/2019, per l'ottenimento dei contributi tecnici e di pareri, nulla osta o assensi, in conformità all'art. 17, LR 65/2014 e in base a quanto disposto nella delibera di G.C. n. 34 del 19/03/2019, alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Genio Civile, all'Amministrazione Provinciale, ai Comuni limitrofi (Castelnuovo Berardenga, Radda in Chianti, Cavriglia, Montevarchi e Bucine) , alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio di Siena, Grosseto ed Arezzo, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- che la Variante , non contenendo nuove previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito ai sensi dell'articolo 224 della legge regionale 65/2014, non necessita del preventivo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della stessa legge regionale 65/2014
- che successivamente all'Avvio del Procedimento e dell'invio del Documento Preliminare sono pervenuti contributi da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dalla Regione Toscana Settore Genio Civile Toscana Sud sede Siena che riportano quanto segue: che riportano quanto segue:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota n. 3164 del 04/04/2019):

“ In merito al procedimento in oggetto, ed all'ambito territoriale interessato dalla variante in argomento ricadente prevalentemente nel bacino “Ombrone” e marginalmente nel bacino “Arno”, considerate le competenze di questa Autorità derivanti dai propri strumenti di pianificazione vigenti, per la definizione del quadro conoscitivo e delle conseguenti valutazioni ambientali ed urbanistiche, si dovrà tener conto di quanto esplicitamente contenuto nei Piani e nelle relative discipline, consultabili sul sito www.appenninoseptentrionale.it, con particolare riferimento a:

- *Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)*

Il PGRA (approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 e pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il rischio di alluvioni nei bacini interessati dalla variante in oggetto. Nella definizione delle previsioni urbanistiche le amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA con particolare riferimento al Capo II, Sezione I “Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a

scala di bacino”.

In particolare, si ricorda che nelle aree a pericolosità P3, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Disciplina di piano, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive
- sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, comunque subordinate al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico
- subordinare la previsione e realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico

Nelle aree P3 non sono inoltre consentiti gli interventi di cui all'art. 7, comma 3.

Nelle aree a pericolosità P2, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Disciplina di piano, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica
- le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico
- sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili
- le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico

Nelle aree a pericolosità P1 la realizzazione degli interventi deve comunque garantire il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico sulla base della disciplina stabilita da parte della Regione Toscana.

• **Piano di bacino stralcio “Aspetto Idrogeologico” per la pericolosità e il rischio da frana (PAI)**

Il PAI dei bacini Ombrone e Arno è lo strumento del Piano di Bacino per l'individuazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante, e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e condizioni di uso a cui le amministrazioni si devono attenere per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti.

Nello specifico delle Serre Solari si evidenzia che tale tipologia d'intervento, secondo le specifiche del regolamento regionale 39/R/2018 e di quanto riportato in relazione, dato che non comportano aumento di superficie o volume ai fini urbanistici, sono consentite, senza limitazioni, per tutti gli edifici esistenti, non sono invece consentiti nei casi non meglio specificati in cui siano realizzate ex-novo in aree non edificate ricadenti in PFME del PAI Ombrone e in aree PF4 del PAI Arno.

• **Piano di Gestione Acque delle acque (PdG)**

Il PdG (approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 e pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei. Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.”

- Regione Toscana Settore Genio Civile di Siena (nota n. 3258 del 06/04/2019):

“...Di seguito si forniscono gli apporti tecnici relativamente alle materie di competenza ed ai dati conoscitivi in nostro possesso; si ricorda che quanto rappresentato può non esaurire tutti i possibili aspetti di competenza regionale.

Per gli aspetti urbanistici è necessario che per la variante urbanistica sia effettuato il deposito delle indagini geologiche presso lo scrivente ufficio, secondo quanto indicato nel regolamento DPGR53r/11.

Si ricorda inoltre il rispetto della L.R.41 pubblicata sul Burt 33 del 1/08/2018 " Disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Dlgs n°49 del 23/02/2018.”

Preso atto dei contributi tecnici pervenuti, si specifica comunque che la presente variante è finalizzata esclusivamente alla revisione normativa per la realizzazione delle serre solari, rimanendo invariata la struttura normativa così come impostata e articolata del Regolamento Urbanistico, con una più puntuale definizione degli interventi sempreché consentiti dalla disciplina delle zone omogenee del RU,

La variante non prevede nessun incremento delle quantità edificatorie fissate dal Regolamento Urbanistico e la stessa non reitera in nessun modo le previsioni decadute.

In virtù del punto precedente e rimanendo inalterate le limitazioni agli interventi stabilite dal R.U. vigente, la Variante rientra nei casi nei quali il Comune non è tenuto ad effettuare nuove indagini geologiche previsti all'art. 3 del Regolamento n. 53/R del 25/10/2011 (variante alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comporta incremento di volume o di superficie coperta degli edifici e che non comporta cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità).

VISTA la deliberazione del C.C. n. 31 del 10/05/2019 con la quale è stata adottata la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico finalizzata alla revisione normativa puntuale – serre solari, ai sensi dell'art. 32 della

L.R. 65/20014;

Fatto presente che:

Il Servizio Urbanistica ha redatto il progetto di variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico , costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- NTA RU modificate
- Relazione Responsabile del Procedimento
- Relazione del Garante della Comunicazione

Ricordato che:

- La variante:
 - o ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come individuato in via transitoria dall'art. 224 della L.R. 65/2014;
 - o è conforma al Piano Strutturale vigente;
 - o non contrasta con il PTCP provinciale né con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PIT regionale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione di C.R. 37 del 27.03.2015
- La variante:
 - o si sostanzia nella modifica puntuale della normativa art. 6 comma 3 capoverso 4 delle NTA del vigente Regolamento urbanistico, prevedendo l'eliminazione della correlazione tra la realizzazione della serra e le categorie di intervento, legandola invece alla classificazione degli edifici con ulteriori limitazioni ed esclusione per quelli di particolare pregio sempreché consentiti dalla disciplina delle zone omogenee.
 - o La variante non modifica la disciplina di piano già sottoposta a VAS;
 - o Non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;

Constatato che:

- La variante è stata sottoposta ad una procedura semplificata di verifica di assoggettabilità a VAS , giusto il già citato art. 5 comma 3 ter della L.R. 10/2010, che si è conclusa con il provvedimento motivato (verbale n. 2 del 21/03/2019), di esclusione dalla VAS, dell'Autorità Competente;
- Ai sensi dell'art. 32 comma 1, con nota n. 3916 del 23/04/2019, è stata data comunicazione alla regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali e alla Provincia di Siena Assetto del territorio, relativa all'adozione della variante in questione.
- Gli atti inerenti la Variante sono stati regolarmente depositati a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale.
- Il relativo Avviso di Adozione è stato pubblicato al B.U.R.T. n. 18 del 02/05/2019 ed è stato pubblicato nel sito internet dell'Ente.

Rilevato che entro il termine del 01/06/2019, ovvero entro la scadenza del periodo di osservazioni di 30 (giorni), sono pervenute n. 2 osservazioni di tecnici e privati cittadini e oltre tale scadenza è pervenuta ulteriore osservazione e che tutte sono state puntualmente controdedotte.

In data 04/06/2019 è pervenuto altresì il contributo tecnico della Regione Toscana Settore Tutela della natura e del Mare nel quale si evidenzia "si ritiene che a questo livello di pianificazione non si possono prevedere effetti sulla ZSC Monti del Chianti, e che l'eventuale incidenza degli interventi di realizzazione di serre

solari debba essere valutata, laddove necessario, nell'ambito del progetto esecutivo, tenendo tuttavia in considerazione quanto disposto all'All. A della D.G.R. 119/2018 (Elenco di attività progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative) di cui si prende atto.

DATO ATTO che, analizzate le singole osservazioni e proposte le relative controdeduzioni emerge quanto segue:

- Le osservazioni sono complessivamente 3;
- E' pervenuto un contributo dalla Regione Toscana Settore Tutela della natura e del Mare;
- Le osservazioni sono state presentate generalmente da soggetti privati proprietari degli immobili e professionisti, riguardano la modifica del dettato normativo in merito ai parametri dimensionali per la realizzazione delle Serre Solari oltre ad alla richiesta di una precisazione in merito alla definizione di "fabbisogno energetico" riferimento alla normativa legislativa vigente.
- Dall'istruttoria deriva una proposta di controdeduzioni con l'accoglimento totale di n. 1 osservazione, parziale di n. 1 osservazione e il respingimento di n. 1 osservazione.
- Le conseguenti integrazioni e le modifiche non determinano comunque variazioni che cambiano il Regolamento Urbanistico in modo sostanziale, confermandone invece totalmente impostazione, obiettivi, strategie e scelte progettuali.

VISTE le schede istruttorie di ogni osservazione presentata dai soggetti privati e dei relativi punti, parte integrante della presente anche se non materialmente allegate, comprensive di sintesi della richiesta, nonché il responso di accoglimento (totale o parziale) o di respingimento proposti.

VISTO il repertorio delle osservazioni e controdeduzioni redatto a cura del Servizio Urbanistica, allegato e parte integrante alla presente, contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute;

Ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di variante con i relativi elaborati tra i quali la relazione con la quale il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 della L.R. 65/2014, da espressamente atto della sua riconducibilità alle fattispecie semplificate di cui all'art. 30 della L.R. 65/2014.

Visti gli elaborati costitutivi la proposta di variante, ed in particolare:

- Relazione illustrativa
- NTA RU modificate
- Relazione Responsabile del Procedimento
- Relazione del Garante della Comunicazione
- Controdeduzioni

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare le sue norme transitorie

Vista la certificazione del Responsabile del Procedimento redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c. 1 della L.R. 65/2014

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

Tenendo conto del risultato ottenuto dalle sopra citate votazioni, inerenti le osservazioni, si procede alla votazione complessiva sull'approvazione della Variante al Regolamento urbanistico, con i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

Voti favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (Ruffoli, Mangiameli, Bruni)

Preso atto delle sopra citate votazioni il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di dare atto che entro il termine del 01/06/2019, ovvero entro la scadenza del periodo di osservazioni di 30 giorni degli atti relativi alla Delibera C.C. 31 del 10/04/2019 con la quale è stata adottata ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la variante Semplificata al Regolamento urbanistico finalizzata alla revisione puntuale della normativa – SERRE SOLARI, sono pervenute n. 2 osservazioni.
2. Di dare atto che oltre il termine del 01/06/2019 è pervenuta n. 1 ulteriore osservazione.
3. di dare atto che, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla definizione della variante allo strumento urbanistico, si ritiene opportuno valutare anche l'osservazione giunta in ritardo rispetto alla scadenza dell'01/06/2019.
4. Di dare atto che oltre il termine del 01/06/2019 è pervenuto il contributo tecnico da parte della Regione Toscana Settore Tutela della natura e del Mare, "si ritiene che a questo livello di pianificazione non si possono prevedere effetti sulla ZSC Monti del Chianti, e che l'eventuale incidenza degli interventi di realizzazione di serre solari debba essere valutata, laddove necessario, nell'ambito del progetto esecutivo, tenendo tuttavia in considerazione quanto disposto all'All. A della D.G.R. 119/2018 (Elenco di attività progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative)" di cui si prende atto.
5. Di prendere atto del risultato delle singole votazioni effettuate sulla base delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni, che si allegano alla presente deliberazione;
6. Di approvare, ai sensi dell'art. 32 della LRT 65/2014, la variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico finalizzata alla revisione puntuale della normativa sulle serre solari, tenendo conto delle decisioni assunte in ordine alle controdeduzioni presentate;
7. Di precisare che i sotto elencati allegati alla variante approvata, dovranno essere opportunamente adeguati per il recepimento di quanto deliberato in ordine alle medesime osservazioni:
 - Relazione illustrativa
 - NTA RU modificate
 - Relazione Responsabile del Procedimento
 - Relazione del Garante della Comunicazione
 - Controdeduzioni
8. di prendere inoltre atto:
 - a) del rapporto del Garante della Comunicazione redatto ai sensi dell'art. 38 comma 2 della LR 65/2014, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
 - b) della Relazione del Responsabile del Procedimento redatta ai sensi dell'art 18 comma 3 della LR 65/2014, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
9. Di disporre che i documenti siano depositati in copia cartacea presso l'ufficio Tecnico Pianificazione territoriale via Ricasoli, 3 - 53013 Gaiole in Chianti e consultabili nel sito istituzionale del Comune all'indirizzo <http://www.comune.gaiole.si.it/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-comunali/ufficio-edilizia-privata/urbanistica/383-regolamento-urbanistico> ;

10. di demandare al Servizio Urbanistica la modifica degli elaborati di Variante a seguito delle proposte di controdeduzione;
11. Di dare mandato Servizio Urbanistica, di provvedere ai sensi dell'art. 32 comma 3 d della L.R. 65/2014, agli adempimenti per la pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che da atto dell'avvenuta approvazione della variante semplificata e ai sensi dell'art. 32 comma 4 della stessa di inviare alla Regione Toscana la comunicazione dell'avvenuta approvazione.
12. Di dare atto che la Variante Semplificata acquisterà efficacia definitiva a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione.
13. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento della formazione della variante puntuale al Regolamento Urbanistico è il Geom. Mario Nepi;
14. Di prendere atto che la figura Garante dell'informazione e della partecipazione , ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L.R. Toscana 65/2014, è stato nominato il dipendente P.E. Valentina Landozzi con Determina del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica n. 10 del 19/03/2019.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Nepi Mario
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Faleri Lorenza

Il Consigliere

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Faleri Lorenza

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

